DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DELLE EMITTENTI TELEVISIVE E SONORE, AUTORIZZATE IN AMBITO LOCALE

Art. 7

Accesso ai servizi audiotex

L'attivazione di utenze relative al servizio audiotex puo' avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per servizi di particolare utilita' sociale, anche a carattere informativo, ovvero di esclusiva natura culturale, puo' autorizzare la deroga alle disposizioni di cui al comma 1. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, sia locali che nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" ai fini di intrattenimento e conversazione, "messaggerie vocali", "chat line", "one-to-one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione comprese fra le ore 7 e le ore 23. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti di cui al comma 3, che violino le disposizioni del presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

Versione in vigore dal 23 ottobre 1996, non più in vigore dal 23 dicembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare l'attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale
Estremi	Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-l-attivita-delle-emittenti-544-1996/art-7-accesso-ai-servizi-audiotex/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it